



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Teresa POLVERINO	Presidente
dott. Donato CENTRONE	Consigliere
dott. Alessandro VISCONTI	Consigliere
dott.ssa Elisabetta CONTE	Primo Referendario (relatore)
dott.ssa Federica LELLI	Referendario
dott. Massimiliano MAITINO	Referendario

nell'adunanza del 17 aprile 2024 ha reso la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013 recante gli schemi tipo di relazione di fine mandato;

ESAMINATA la relazione di fine mandato del Comune di Mallare, per gli anni 2019/2024, pervenuta a questa Sezione regionale di controllo in data 26 marzo 2024 e assunta in pari data al prot. n. 2149;

VISTA l'ordinanza n. 21/2024 di convocazione della Sezione;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Conte;

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Mallare, avente popolazione pari a 1073 abitanti, sarà interessato dalle elezioni amministrative che si terranno i giorni 8 e 9 giugno 2024. L'ente ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4, c. 2, del d.lgs. n. 149/2011, la relazione di fine mandato, tramite il portale ConTe, acquisita a prot. n. 2149 del 26 marzo 2024, per gli anni 2019-2024, sottoscritta dal Sindaco in data 22 marzo 2024.

La predetta relazione risulta esser stata certificata in data 25 marzo 2024 dall'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente e pubblicata sul sito web istituzionale in data 4 aprile 2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011, *“al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa”*, prevede che le province e i comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale. Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, e trasmessa dal Presidente della provincia o dal Sindaco nei tre giorni successivi, unitamente alla certificazione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Tale relazione, come uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, ha l'obiettivo di rendere conoscibile, e dunque valutabile, l'attività svolta nel corso del mandato elettorale dagli amministratori, al fine di assicurare il corretto funzionamento della dinamica democratica secondo cui gli eletti sono tenuti "a render conto" alla collettività di riferimento del mandato ricevuto.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, ha chiarito che *"la normativa si inscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata"* ed ha sottolineato che *"la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e, pertanto, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle Sezioni regionali destinatarie ex lege di tali relazioni"*.

Sulla base di questa esigenza si giustifica il rigido *iter* procedimentale, articolato in precise scadenze, il cui mancato rispetto compromette la possibilità degli elettori di avere un quadro informativo preciso ed esauriente in tempo utile per determinare le proprie scelte nella successiva competizione elettorale.

Per rendere cogenti le previsioni dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, sono inoltre previste, al c. 6 della medesima disposizione, specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e di mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato.

Al fine di agevolarne la stesura, il c. 5 del citato art. 4 ha previsto l'adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati - d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013.

Come osservato dalla giurisprudenza contabile, eventuali discrepanze "formali" rispetto allo schema tipo del decreto possono non incidere sulla "sostanza" delle informazioni, ossia sui c.d. fondamentali della rendicontazione evocati dal comma 4 dell'art. 4 d.lgs. n. 149/2011 (Sezioni riunite, speciale composizione, sent. n. 5/2021/EL).

Ciò premesso, la relazione in esame risulta sottoscritta dal Sindaco in data 22 marzo 2024, certificata dall'organo di revisione economico-finanziaria in data 25 marzo 2024, inviata a questa Sezione regionale di controllo il 26 marzo 2024 ed in data 4 aprile 2024 pubblicata sul sito web istituzionale. I termini prescritti dall'art. 4, c. 2, del d.lgs. n. 149/2011 non risultano, quindi, rispettati a causa della tardiva pubblicazione. Con riguardo al contenuto della relazione, si riscontrano alcune carenze e difformità – non sostanziali – rispetto allo schema tipo di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013. In particolare, alle seguenti parti:

Parte II – Descrizione attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato

punto 2.1.3. – prelievi su rifiuti: nella tabella non viene indicato il tasso di copertura e il costo pro-capite;

Parte III – Situazione economico finanziaria

- punto 3.3. – Gestione di competenza quadro generale riassuntivo: non è stata inserita la composizione del risultato di amministrazione;

- punto 7.1 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio: non è specificato se vi siano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

ACCERTA

- l'assolvimento, da parte del Comune di Mallare, degli adempimenti connessi alla procedura dettata dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 in ordine alla relazione di fine mandato 2019/2024, con le osservazioni – di cui alla parte motiva – in relazione al contenuto;
- la tardività della pubblicazione della relazione di fine mandato.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Segretario comunale, al Responsabile del servizio finanziario e all'Organo di

revisione del Comune di Mallare, nonché la sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.

Il Relatore

Elisabetta Conte



ELISABETTA CONTE
CORTE DEI CONTI
08.05.2024 12:24:37
GMT+00:00

Il Presidente

Maria Teresa Polverino



MARIA TERESA
POLVERINO
CORTE DEI
CONTI
08.05.2024
14:58:04
GMT+01:00

Depositato in segreteria

Il Funzionario preposto



ANTONELLA
SFETTINA
08.05.2024
15:10:22
GMT+01:00